



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

**Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e
Produttive e Protezione Civile**

Gruppo n. 4 TUTELA DALL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Ufficio n. 1 - RILASCIO PARERE ENDOPROCEDIMENTALE
TEL. (0922) 593588-593590
e-mail: a.crapanzano@provincia.agrigento.it
e-mail: g.villa@provincia.agrigento.it

N° Protocollo: 16912

Del. 07-10-2026

OGGETTO: RIBERA (AG) - Ditta S.I.C. IL TILLER S.R.L. - Stabilimento per la fabbricazione di macchine agricole – C/da Donna Vanna s.n.c. del Comune di Ribera (AG) – Istanza A.U.A. ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 59/2013 - PARERE ENDOPROCEDIMENTALE ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 2, comma 1 lett. c).

Al Responsabile del Gruppo 3
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Ufficio 1 - A.U.A. Semplificata
S E D E

PREMESSO:

CHE con nota prot. n. 16266 del 26/08/2026, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 13748 del 28/08/2026, inviata tramite PEC dall'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ribera (AG) è stata trasmessa l'istanza A.U.A. della ditta S.I.C. IL TILLER S.R.L., relativa allo stabilimento per la fabbricazione di macchine agricole, sito in C/da Donna Vanna s.n.c., identificato al F.M. N. 84, P.lla N. 294, sub nn. 1, 2 e 3 del Comune di Ribera (AG), prodotta per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 in ordine a:

- **lett. c)** - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimento di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006;
- **lett. e)** – comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

CHE con nota prot. n. 16956 del 07/09/2026 l'Ufficio SUAP del Comune di Ribera (AG), acquisita in pari data al protocollo di questo Ente al n. 14687, ha trasmesso il parere endoprocedimentale relativo alle emissioni in atmosfera ed emissione acustiche, rilasciato dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del 2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica Servizio Ecologia del Comune di Ribera (AG);

CHE con nota prot. n. 16421 del 30/09/2026 il Responsabile del Gruppo 3 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - Ufficio 1 - A.U.A. Semplificata, ha richiesto a questo Ufficio il rilascio del parere endoprocedimentale in ordine alla **lett. c)** - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimento di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006;

VISTA la documentazione prodotta a corredo della sopra citata istanza e in particolare:

- Istanza A.U.A. redatta in conformità del modello semplificato e unificato di cui al D.P.C.M. 08 maggio 2015 corredata da documento di riconoscimento del titolare della ditta;
- Relazione Tecnica;
- Planimetria generale;
- Planimetria dei locali con localizzazione e canalizzazione impianti e punti di emissione;
- Prospetti quotati dell'edificio ove insiste l'impianto con indicazione dei punti di emissione;
- Scheda informativa generale inquinamento atmosferico;

- Schede tecniche impianti di abbattimento e punti di emissione;
- Schema del flusso di lavorazione;

CHE la Ditta ha fatto richiesta del titolo abilitativo di cui alla *lett. c)* – ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 per le emissioni in atmosfera derivante dal punto di emissione denominato E1 a servizio della fase della verniciatura, del punto di emissione denominato E2 a servizio della fase della verniciatura, del punto di emissione E3 a servizio della fase della saldatura, del punto di emissione E4 a servizio della fase della saldatura, del punto di emissione E5 a servizio della fase del taglio laser, del punto di emissione E6 a servizio della fase del taglio plasma;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. che, abrogativo del D.P.R. 203/88, detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la parte quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed i relativi allegati;

VISTO il D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007 dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente *“Nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*, ed in particolare quanto disposto dall'art. 10;

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 - *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente di questo Ente n. 1632 del 05/09/2014 con la quale è stato istituito l'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la Disposizione N. 14 del 15/05/2026;

VISTO il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999 con il quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni d'analisi nonché le condizioni e le modalità di svolgimento dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;

VISTO l'art. 268 comma 1 lett. aa) del D. L.vo n. 152/06 e ss.mm.ii. in ordine all'obbligo all'adozione da parte delle ditte delle *“Migliori tecniche disponibili... omissis...”*;

VISTO l'art. 271 del D.L.vo 152/06 così come modificato dall'art. 3 comma 5 del D. L.vo 128/2010, in ordine alla prescrizione di valori di emissione più restrittivi sulla base delle migliori tecniche disponibili;

CONSIDERATO che l'istanza per il rilascio del titolo abilitativo in oggetto, è stata istruita dallo scrivente Ufficio nella qualità di soggetto competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. c)* del D.P.R. 59/2013;

CHE il presente parere viene reso nel contesto dell'adozione del provvedimento A.U.A., di competenza di questo Ente, secondo quanto risulta dagli elaborati tecnico – grafici della Ditta e trasmessi dal SUAP del Comune di Ribera (Ag) con nota acquisita da questo Ente al prot. n. 13748 del 28/08/2026 e facendo proprio il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del 2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica - Servizio Ecologia del Comune di Ribera (AG), trasmesso telematicamente dall'Ufficio SUAP del Comune di Ribera (Ag) con prot. n. 16956 del 07/09/2026 , acquisita in pari data da questo Ente al protocollo n. 14687;

Per tutto quanto sopra esposto lo scrivente Ufficio, ai sensi dell' art. 2, comma 1, *lett. c)* del D.P.R. 59/2013, esprime:

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE FAVOREVOLE

al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 3 comma 1, *lett. c)* del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. L.vo 152/06, derivanti dallo stabilimento per la fabbricazione di macchine agricole sito in C/da Donna Vanna s.n.c., identificato al F.M. N. 84, P.lla N. 294, sub nn. 1, 2 e 3 del Comune di Ribera (AG), della Ditta *“S.I.C. IL TILLER S.R.L.”*, avente sede legale in C/da Scirinda s.n.c. del Comune di Ribera (Ag), alle seguenti condizioni e prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI TECNICHE :

Punto emissione	Provenienza	Portata Nm ³ /h a 0° e 0,101 mPa	Tipo inquinante	Limite emissioni mg/Nmc
E1	Verniciatura Essiccazione	6000	Polveri	≤ 3 mg/Nmc
			S.O.V. (Sostanze Organiche Volatili)	≤ 10 mg/Nmc
E2	Verniciatura Essiccazione	6000	Polveri	≤ 3 mg/Nmc
			S.O.V. (Sostanze Organiche Volatili)	≤ 10 mg/Nmc
E3	Saldatura	10000	Polveri totali	≤ 10 mg/Nmc
E4	Saldatura	10000	Polveri totali	≤ 10 mg/Nmc
E5	Taglio laser	3600	Polveri totali	≤ 10 mg/Nmc
E6	Taglio plasma	10000	Polveri totali	≤ 10 mg/Nmc

I punti di emissione denominati **E1, E2, E3, E4, E5** ed **E6** a servizio rispettivamente delle fasi di verniciatura, di saldatura e delle fasi di taglio devono:

- Superare di almeno m.1,5 il solaio di copertura;
- Essere facilmente raggiungibile e provvisti di idonea presa e/o sistema di prelievo per il campionamento degli inquinanti;
- Garantire la sicurezza per l'accessibilità alle zone e prese di campionamento. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguite secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.). I punti di prelievo dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Non si dovranno utilizzare quelle sostanze o quei preparati classificati, ai sensi del D.Lgs.3 febbraio 1997 n.52 e ss.mm.ii., come cancerogeni, mutageni, o tossici per la riproduzione a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio:R40, R45, R46, R49, R60, R61, R68;
- Le operazioni di verniciatura devono avvenire tassativamente all'interno di cabine chiuse dotate di sistemi di ventilazione forzata;
- Tutti i sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre;
- I fumi di saldatura e le polveri di smerigliatura o taglio (es. plasma o laser) devono essere intercettati alla fonte tramite cappe o bracci aspiranti snodabili;
- Per gli inquinanti non espressamente indicati devono essere rispettati i valori limite fissati dagli allegati di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06;

B) PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE:

- La Ditta, conformemente a quanto disposto dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Ambiente, all'A.R.P.A. - ST di Agrigento e al Comune di Ribera (Ag);
- Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta deve effettuare misure rappresentative delle emissioni derivanti del ciclo produttivo in questione;

- Dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi ed i risultati trasmessi agli Organi di cui sopra entro trenta giorni dal prelievo;
- Salvo diversa indicazione da parte della Ditta, la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. Tali date vanno indicate nella comunicazione di cui al punto precedente.
- La Ditta deve effettuare con periodicità almeno annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti derivanti dallo stabilimento, dandone preavviso di almeno quindici giorni, a questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento e all'A.R.P.A Sicilia - ST di Agrigento, trasmettendo agli stessi i risultati delle analisi entro 60 giorni dalla data di campionamento.
- I metodi analitici di campionamento applicati per la verifica, ove vi siano le condizioni di applicabilità devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o alle pertinenti norme ISO, o a norme che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica;
- La Relazione di analisi alle emissioni in atmosfera deve essere redatta in conformità alle direttive impartite con il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999 e corredata dalla relazione in ordine alle emissioni diffuse;
- Gli impianti di abbattimento alle emissioni in atmosfera devono essere conformi agli elaborati tecnico – grafici allegati alla domanda di autorizzazione;
- E' fatto obbligo alla ditta di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di Settore.
- La Ditta dovrà dotarsi di un Registro con pagine numerate, da tenere presso l'impianto a disposizione degli Organi di controllo, in cui verranno annotate:
 1. I certificati analitici relativi alle emissioni diffuse effettuati in fase di monitoraggi periodici annuali;
 2. I quantitativi di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi (validati dalle relative fatture di acquisto) impiegati nei cicli lavorativi e per la pulizia delle attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo relativi all'anno precedente (periodo temporale 01 gennaio - 31 dicembre);
 3. Tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento, (con la frequenza stabilita dalla Ditta produttrice di tutti i sistemi mobili di contenimento delle emissioni), dovranno essere annotate sul registro riportando la data di sostituzione dei filtri in relazione al tempo di utilizzo, quantità materiali utilizzati, interventi straordinari e nominativo dell'operatore addetto.

Il Registro di cui sopra, nonché le schede di sicurezza e tecniche di tutti i prodotti impiegati nelle operazioni lavorative dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni a disposizione di eventuali verifiche da parte degli Enti competenti.

E' fatto salvo l'obbligo della Ditta all'adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli Organi di Controllo tutta la documentazione relativa alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento e trasmessa ad essa dal SUAP.

L'ARPA - Sicilia - ST di Agrigento e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettueranno l'attività di controllo anche in concomitanza con l'autocontrollo periodico alle emissioni a carico della Ditta.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per eventuali atti autorizzativi e subordinatamente alla osservanza del titolare della Ditta, delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia urbanistica e di tutela ambientale.

La mancata osservanza delle sopra indicate prescrizioni comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 278 e 279 del D. L.vo 152/06 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE UFFICIO N. 1 - GRUPPO N. 4
 RILASCIO PARERE ENDOPROCEDIMENTALE
 (geom. Alberto Crapanzano)